



**COMUNE DI CAVALESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. nr. 12756

ORDINANZA N. 179

**ORDINANZA: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCATTONAGGIO MOLESTO E ALTRE AZIONI SIMILARI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI DENARO NEL COMUNE DI CAVALESE.**

**IL SINDACO**

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni pervenute con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedite all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale ed in particolare modo nell'ultimo periodo;

VISTA la nota del Servizio Associato Polizia Municipale "Fiemme" Prot. n. 992 dd. 19.09.2009 dove si è accertata la "presenza di alcune persone che si dedicano all'accattonaggio, che propongono in vendita piccoli oggetti di modesto valore commerciale e che si posizionano in maniera ormai quasi stabile all'esterno di esercizi commerciali ed in particolar modo supermercati, in corrispondenza di transiti perdonali di maggior afflusso, all'esterno dell'Ospedale e nelle aree di mercato, che si muovono nelle principali vie appiedati chiedendo l'elemosina o proponendo piccoli oggetti in modo insistente e causando molestia alle persone tanto da generare lamentele e malumori".

RILEVATO che, ad eccezione di qualche caso isolato, il fenomeno dell'accattonaggio avviene con modalità tali da far ritenere che lo stesso sia gestito da strutture organizzate;

CONSIDERATO che queste situazioni, se si manifestano in modo corretto e nel rispetto delle leggi, non rappresentano una condizione da vietare ma se invece, diversamente, si manifestano con arroganza, insistenza, violenza verbale e approcci fisici potenzialmente pericolosi per i cittadini, vanno perseguite.

RITENUTO doveroso salvaguardare il cittadino da manifestazioni moleste, aggressive, vessatorie e potenzialmente pericolose per la propria incolumità, assicurando nel contempo la libertà di quelle persone o associazioni che agiscono nel rispetto della legalità, lasciando il cittadino nella libertà di concedere o meno l'aiuto richiesto;

PRECISATO che attraverso il presente provvedimento si indente introdurre un deterrente per i comportamenti oggettivamente molesti in ogni loro forma esercitati;

VISTO l'art. 31 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

VISTO l'art. 54 del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, modificato dalla legge n. 125 del 24.07.2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008;

PRESO ATTO del nulla osta del Commissario del Governo per la Provincia di Trento espresso con nota Prot.n. 2009/2500/19030/Area 1 del 14 ottobre 2009

### ORDINA

1. La persona che intende chiedere l'elemosina, ovvero denaro per associazioni con dichiarate finalità sociali o che propone la cessione di piccoli oggetti di modesto valore commerciale, può farlo nell'osservanza della legalità e nel rispetto della personale libertà di scelta del cittadino.
2. Qualora il manifestarsi delle condizioni di cui al punto n. 1, sia esso accertato su area pubblica o privata, avvenga, invece, con molestia, arroganza, insistenza, intimidazione verbale o in modo violento ed aggressivo, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali/amministrative eventualmente commessi in violazione a leggi statali e provinciali, la persona responsabile dell'azione viene identificata e contestato l'illecito amministrativo con una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.200, n. 267.
3. Alla applicazione della sanzione amministrativa consegue l'obbligo di allontanamento della persona responsabile dell'azione dal territorio comunale.
4. Qualora l'attività sia svolta da persona identificata quale minore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, della violazione amministrativa comunale risponde il responsabile giuridico del minore.

### AVVERTE

gli Agenti della polizia locale e le altre forze dell'ordine, che potranno applicare la sanzione amministrativa solamente dopo aver acquisito la consapevolezza che la persona coinvolta in azioni di cui al punto n. 1 abbia avuto dei comportamenti difformi, così come descritti al punto n. 2.

L'inosservanza dell'obbligo di allontanamento dal territorio comunale impartito nel verbale di accertata violazione verrà punito a norma dell'art. 650 del codice penale.

*Contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento;
- in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, li 19.10.2009



IL SINDACO  
Walter Cappellotto